Modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via dell'Artigianato nel Comune di Deruta (PG), società F.lli Ciotti di Ciotti A. & C. S.r.l.

ALLEGATO TECNICO

SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ___ *2*

I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ___ 2

II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ___ 3

SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA CONFORMITA' IMPIANTISTICA ___ *4*

SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO *7*

-G- prescrizioni generali- ___ 7

-R- rifiuti- ___ 8

-S- scarichi acque reflue- ___ 22

-E- emissioni in atmosfera- ___ 23

-A- emissioni acustiche- ___ 24

SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- Documenti allegati all'istanza (Prot. n. 176294 del 12.07.2023) costituito da:
- Modello di domanda
- Scheda Soci-Amministratori
- Scheda Richiedente
- Comunicazione esito Valutazione preliminare, art. 6, commi 9-9-bis D.Lgs. 152/06, prot. n. 133303 del 08.06.2024
- Relazione descrittiva - 27.06.2024
- Relazione tecnica - 27.06.2024
- Schema per il calcolo della garanzia finanziaria
- Valutazione previsionale di impatto acustico – luglio 2021
- Elaborato planimetrico Tav. 1 – Layout impianto - marzo 2023
- Attestazione di compatibilità urbanistica e conformità edilizia del sito rilasciata al Comune di Perugia – 28 maggio 2020
- Certificazione ISO 9001:2025 del 12.04.2024
- Certificazione Regolamento 333/11 del 20.09.2023
- Certificazione ISO 45001:2018 del 11.11.2022

- Documenti allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 166519 del 17.07.2024) costituito da:
- Relazione descrittiva – 11.07.2024
- Relazione tecnica – 11.07.2024
- Schema per il calcolo della garanzia finanziaria
- Valutazione previsionale di impatto acustico – luglio 2021
- Elaborato planimetrico Tav. 1 – Layout impianto - marzo 2023
- Schema per il calcolo della garanzia finanziaria
- Relazione criteri localizzativi

- Documenti allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 208926 del 17.09.2024) costituito da:
- Relazione tecnica sulla cessazione di qualifica di rifiuto caso per caso. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle Linee Guida SNPA n. 41/2022 – Rev. 00 13 settembre 2024
- Relazione descrittiva – Rev. 02 del 09.09.2024
- Relazione tecnica – Rev. 02 del 09.09.2024
- Elaborato planimetrico Tav. 1 – Layout impianto – settembre 2024
- Relazione criteri localizzativi – Rev. 01 del 09.09.2024
- Istanza di valutazione del progetto, ai sensi del DPR 151/11

- Documenti allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 228463 del 14.10.2024) costituito da:
- Valutazione di impatto acustico - ottobre 2024

- Documenti allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 230507 del 16.10.2024) costituito da:
- Nota integrativa - Relazione tecnica sulla cessazione di qualifica di rifiuto caso per caso

- Documenti allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 237128 del 25.10.2024) costituito da:
- Relazione tecnica – Rev. 03 del 25.10.2024
- PO 009 Mod. 19 Rev. 01 – Procedura cessazione qualifica rifiuto di rottami ferrosi Reg. 333/2011/UE
- PO 010 Mod. 19 Rev. 01 – Procedura cessazione qualifica rifiuto di rottami di alluminio Reg. 333/2011/UE

- Documenti allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 238221 del 28.10.2024) costituito da:
- Nota integrativa
- Relazione tecnica – Rev. 00 del 25.10.2024

II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La società F.lli Ciotti di Ciotti A. & C. S.r.l., P.IVA 01194070544, con sede legale e operativa in Via dell'Artigianato snc nel comune di Deruta (PG), di seguito indicata come *Il Gestore*, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dalla Regione Umbria con D.D. n. 3540 del 15.04.2019, aggiornata con D.D. n. 12809 del 29.12.2020, D.D. n. 9276 del 22.09.2021, D.D. n. 13437 del 29.12.2021, presa d'atto prot. n. 47865 del 09.03.2022, D.D. n. 9431 del 11.09.2023 e D.D. n. 2778 del 11.03.2024, alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso, disciplinati dal D.Lgs. 209/03 e dall'art. 231 del D.Lgs. 152/06, e al recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
In particolare il Gestore è autorizzato, con l'operazione di recupero R4 svolta sui rifiuti non pericolosi consistenti in rifiuti metallici, materiali isolanti, Raee e ingombranti, alla produzione di end of waste nel rispetto del Regolamento UE 333/11 e del Regolamento 715/13.

La D.D. n. 3540 del 15.04.2019 ed i successivi aggiornamenti hanno sostituito:
- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico.

Il Gestore è in possesso delle seguenti certificazioni:
- Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015;
- Certificato del Sistema di Gestione Regolamento UE 333/2011;
- Certificato del Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018.

Con l'istanza oggetto del presente procedimento il Gestore ha richiesto la modifica dell'Autorizzazione Unica relativamente ai seguenti aspetti:
- l'incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti consistenti in legno, metalli, carta/cartone e plastica;
- l'introduzione di un nuovo rifiuto di natura metallica individuato con EER 020110 "Rifiuti metallici" per sottoporlo alle operazioni di recupero R13-R12-R4 come gli altri rifiuti metallici;
- il diverso utilizzo di alcune aree di gestione dei rifiuti e conseguente aggiornamento del layout impiantistico.

La modifica progettuale è stata sottoposta a Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9-bis del D.Lgs. 152/06, per la quale la Regione Umbria ha comunicato, con nota prot. n. 133303 del 08.06.2024, l'esclusione della stessa dal procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e dalla V.I.A.

Per le modifiche richieste il Gestore ha presentato al Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia in data 13.09.2024 istanza di valutazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 151/11, relativamente all'introduzione di una nuova attività individuata al punto 44.1/B dell'All. I del medesimo decreto, per la quale lo stesso Comando ha espresso parere favorevole sulla conformità antincendio.

Le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico sostituiscono quelle approvate negli Allegati Tecnici alle D.D. n. 3540 del 15.04.2019, D.D. n. 12809 del 29.12.2020, D.D. n. 13437 del 29.12.2021, D.D. n. 9431 del 11.09.2023 e D.D. n. 2778 del 11.03.2024.
Rimane valida la durata dell'Autorizzazione Unica stabilita con D.D. n. 3540 del 15.04.2019.

<u>SEZIONE 2:</u> CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA CONFORMITA' IMPIANTISTICA

Il complesso impiantistico, censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 24 Particella n. 81-82-84-86-307-1062-1218-1220-1221-1222-1224-1225-1228-1229-1231-1232-1233 del comune di Deruta, dovrà essere conforme agli elaborati progettuali di cui alla Sez. 1 del presente allegato tecnico e alle condizioni e prescrizioni di cui alla presente sezione:

1. all'ingresso del complesso impiantistico dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
2. il Gestore dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche presenti nell'insediamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
3. il Gestore dovrà effettuare la manutenzione nel tempo della barriera perimetrale esistente di protezione ambientale dell'impianto;
4. l'impianto dovrà essere mantenuto distinto, in relazione alle attività di gestione autorizzate, nelle specifiche aree, così come individuate nella planimetria:

AREA	Descrizione
1	Area scoperta per la messa in riserva R13 dei veicoli in attesa della messa in sicurezza/bonifica Stoccaggio EER 16.01.04* (Veicoli fuori uso) e 16.01.06 (Veicoli messi in sicurezza/bonificati) Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
2	Area coperta dove vengono effettuate le attività di messa in sicurezza/bonifica dei veicoli Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di messa in sicurezza/bonifica dei veicoli Pavimentata in cls – impermeabilizzata
3	Area scoperta stoccaggio veicoli Codice EER 16.01.06: • prodotte nel centro dopo la messa in sicurezza/bonifica o da rottamare dopo la demolizione pronte per la pressatura • ricevute da terzi (EER 16.01.06 Veicoli fuori uso non contenenti sostanze pericolose) Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
4	Area scoperta per riduzione volumetrica rifiuti prodotti all'interno del Centro e ricevuti da terzi Deposito temporaneo pacchi auto, stoccaggio rifiuti sfusi e/o in cassoni. Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
5	Area scoperta di messa in riserva (R13) e trattamento (R12) rifiuti metalli, in cassoni o sfusi a terra. Trattamento R4- stoccaggio materiali trattati Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
6	Area esterna cesoia/trattamento (R4) rifiuti metalli - stoccaggio metalli trattati (materiali non più rifiuti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/06 /Regolamento UE 333/11) Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
7	Area esterna di messa in riserva (R13) e trattamento(R12) rifiuti metalli, in cassoni o sfusi a terra Rifiuti prodotti all'interno del Centro e/o ricevuti da terzi Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
8	Area esterna di messa in riserva (R13) e trattamento (R12 - R4) rifiuti metalli, in cassoni o sfusi a terra Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depurato
9	Area coperta dove vengono effettuate le attività di sezionamento veicoli stoccaggio motori bonificati - magazzino pezzi di ricambio usati Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di sezionamento dei veicoli Pavimentata in cls - impermeabilizzata
10	Area esterna per la messa in riserva (R13) in cassoni scarrabili – rifiuti prodotti all'interno del Centro e/o ricevuti da terzi Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
11	Area esterna per la messa in riserva (R13) in cassoni scarrabili – rifiuti prodotti all'interno del Centro e/o ricevuti da terzi Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
12	Area coperta per le operazioni di recupero (R4) manuali e con macchinari di RAEE non pericolosi ricevuti da terzi Stoccaggio rifiuti prodotti dalle attività di recupero dei RAEE Pavimentata in cls - impermeabilizzata
13	Area coperta per la messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) in idonei imballaggi di RAEE pericolosi e non pericolosi ricevuti da terzi o prodotti dalle attività di recupero di RAEE Pavimentata in cls - impermeabilizzata
14	Area coperta per la messa in riserva (R13) e trattamento (R12) in idonei contenitori di rifiuti "metalli" ricevuti da terzi o prodotti dalle attività di recupero svolte nel centro Pavimentata in cls - impermeabilizzata
15	Area coperta per lo smontaggio di pezzi di ricambio da autoveicoli bonificati/messi in sicurezza

	Pavimentata in cls - impermeabilizzata
16	Area coperta (piano terra e ammezzato) - Magazzino pezzi di ricambio Pavimentata in cls - impermeabilizzata
17	Area di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche Pavimentata in cls - impermeabilizzata
18	Area coperta per: • il deposito temporaneo in idonei imballaggi di rifiuti pericolosi e non prodotti dalle attività svolte nel Centro • messa in riserva (R13) o deposito temporaneo (D15) di batterie ricevute da terzi. Pavimentata in cls - impermeabilizzata
19	Area esterna per il deposito temporaneo in cassoni scarrabili (capacità fino a 30 mc) di rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività svolte nel Centro Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
19.1	Deposito plastica derivante da bonifiche autovetture deposito gomma derivante da bonifica autovetture
20	Area depuratore Stoccaggio materie prime per il funzionamento del depuratore e deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal depuratore stesso (ad esempio fanghi)
21	Area coperta per il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività svolte nel Centro Pavimentata in cls - impermeabilizzata
22	Area per il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività svolte nel Centro Pavimentata in cls - impermeabilizzata
23	Area stoccaggio in cassoni di rifiuti RAEE pericolosi e non pericolosi ricevuti da terzi o prodotti dalle attività di recupero di RAEE Pavimentata in cls - impermeabilizzata
24	Area di: • sosta mezzi in attesa di accettazione del carico • scarico EER 16.01.04* Veicoli fuori uso
25	Area di: • sosta mezzi in attesa di accettazione e pesatura del carico (Pesa per piccoli quantitativi) • scarico dei rifiuti e stoccaggio provvisorio prima del trasferimento nelle rispettive aree
26	Deposito bombole GPL
27	Area separazione pneumatici da cerchio
28	Nuova cabina media tensione
29	Nuova macchina presso-cesoia
30	Isola bonifica GPL Metano

5. qualora le suddette aree non presentino più le idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza, non potranno essere utilizzati per la gestione dei rifiuti;
6. il Gestore dovrà mantenere in perfetta efficienza il sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso i rifiuti e i materiali prodotti e in uscita dall'impianto stesso;
7. le vie di circolazione all'interno dell'impianto dovranno essere situate e calcolate in modo tale che i mezzi di trasporto ed i pedoni possano utilizzarle in piena sicurezza, a tal fine si devono prevedere percorsi separati tra veicoli e pedoni e predisporre opportuna segnaletica (sia orizzontale che verticale) lungo le di accesso e i punti pericolosi;
8. la viabilità degli automezzi (carico/scarico) all'interno dell'impianto dovrà essere organizzata per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita e dovrà essere regolamentata la velocità;
9. dovranno essere adottati opportuni criteri di stoccaggio o di impilaggio temporaneo dei rifiuti assicurandone la stabilità in modo da evitare interferenze per caduta e per proiezioni di oggetti;
10. l'eventuale utilizzo di scaffalature per lo stoccaggio di rifiuti e/o deposito di materiali comporta per le stesse un ancoraggio a terra o a parete. Inoltre dovrà essere apposto e ben visibile un cartello indicante il peso massimo ammissibile per ogni ripiano;
11. le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti in relazione alla loro diversa natura dovranno essere dotate di idonea delimitazione al fine di mantenere puliti e liberi da ingombri i percorsi e le aree operative;
12. gli spazi attrezzati per ospitare gli impianti di trattamento dei rifiuti dovranno essere sufficientemente ampi per comprendere le differenti aree di lavoro e per evitare interferenze con le attività lavorative nelle immediate vicinanze;

13. le attrezzature di lavoro dovranno essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, registrata sull'apposito registro di controllo;
14. la durata dell'autorizzazione è condizionata al possesso di idoneo titolo opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
15. l'impianto, ove non diversamente disciplinato, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di modifica dovrà essere conforme alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente Allegato Tecnico;
16. entro il termine di cui al precedente p.to 15, il Gestore dovrà trasmettere a questa Autorità competente, al Comune di Deruta, all'ARPA Umbria e all'Azienda USL Umbria 1, una relazione tecnica, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, a firma di un tecnico abilitato e iscritto all'ordine o al collegio competente, attestante il rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni di cui al provvedimento di modifica;

SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il complesso impiantistico dovrà essere gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali (G) e delle condizioni e prescrizioni in materia di rifiuti (R), emissioni in atmosfera (E) e impatto acustico (A) di cui alla presente sezione 3:

-G- prescrizioni generali-

1. il Gestore dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consenta facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso;
2. il Gestore dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;
3. il Gestore dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e che sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
4. il Gestore dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
5. il Gestore dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;
6. entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo, il Gestore dovrà aggiornare, previa intesa con il Servizio Igiene Sanità Pubblica della Azienda USL competente per territorio il Piano annuale di derattizzazione e disinfestazione;
7. per l'esercizio dell'attività il Gestore dovrà rispettare le disposizioni del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151;
8. l'area impiantistica dovrà essere munita di un impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24. Le immagini dovranno essere mantenute in memoria per almeno 7 giorni e messa a disposizione a semplice richiesta delle autorità di controllo;
9. l'impianto dovrà essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire l'individuazione di materiali radioattività eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso;
10. il Gestore dovrà garantire la costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito e la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree pavimentate e della rete di captazione delle acque di dilavamento, da effettuare nel rispetto di apposita procedura interna. Dovrà essere periodicamente verificato (almeno con cadenza quadrimestrale) lo stato di usura delle aree pavimentate dedicate allo stoccaggio e alla lavorazione e della rete di captazione delle acque reflue di dilavamento. Al riguardo il Gestore dovrà annotare, su apposita scheda di registrazione, data e orario in cui vengono eseguite le verifiche, gli esiti e gli eventuali interventi di manutenzione effettuati;
11. nel caso di chiusura dell'impianto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di disporre a carico del Gestore l'accertamento della qualità delle matrici ambientali, a cura e spese della ditta dovrà essere effettuata la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati o stoccati all'interno o all'esterno dell'impianto, lo svuotamento e la ripulitura dei rifiuti di tutta la rete e di tutti i pozzetti a tenuta, la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne e dello stabilimento e quant'altro necessario al ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, ai fini della sua fruibilità in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
12. è fatto obbligo al Gestore in caso di emergenza ambientale di provvedere agli interventi di primo contenimento del danno ed attivarsi ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV titolo V. È fatto altresì obbligo in caso di emergenza ambientale o in caso di incidenti di seguire le modalità e le procedure definite dal Piano di Emergenza;

13. il Gestore per l'esercizio dell'impianto, sulla base dei criteri di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16.04.2018, modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018 e D.D. n. 5451 del 31.05.2018, dovrà presentare a favore della Regione Umbria, Corso Vannucci, 96 – P.IVA 00443770540 - C.F. 80000130544, la garanzia finanziaria per un importo complessivo pari ad € 1.045.902,50 con una delle seguenti modalità:
    a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
    b. polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);
    c. reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 92 R 07601 03000 001035279239 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A.;

    della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.
    Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione; decorso tale termine devono intendersi automaticamente svincolate;

-R- rifiuti-

1. il Gestore potrà effettuare le **operazioni di smaltimento e recupero**, indicate negli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati:

Tabella A

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	QUANTITVI MASSIMI STOCCABILI (Ton)	TEMPO MASSIMO DI STOCCAGGIO (gg)	QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI (Ton)
160104*	Veicoli fuori uso	R13–R12	500	10	8.000
160106	Veicoli fuori uso non contenenti ne liquidi né altre componenti pericolose	R13–R12	500	180	
160103	Pneumatici fuori uso	R13–R12	40	180	1.000
170604	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13–R12–R4	90		
160119	Plastica	R13–R12	5		
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13–R12 D15	30		
200134	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133	R13–R12	8		
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13–R12	8		
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R13–R12	8		
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)	R13–R12	8		
160605	Altre batterie e accumulatori	R13–R12	8		
160601*	Batterie al piombo	R13–R12	8		
160602*	Batterie al nichel-cadmio	R13–R12			
160603*	Batterie contenenti mercurio	R13–R12 D15			

200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13 – R12			
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	R13–R12	8		
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R13–R12			
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminati, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13 D15	32	60	1.500
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	R13 D15		180	
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13 D15			
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolose	R13 D15			
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	R13–R12–R4	130		
160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alla voce 160215	R13–R12–R4			
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135	R13–R12–R4			
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13–R12			
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13–R12	30	180	240
030199	Rifiuti non specificati altrimenti				
150103	Imballaggi in legno				
170201	Legno				
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206				
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137				
200201	Rifiuti biodegradabili				
020110	Rifiuti metallici	R13–R12–R4	3.000	180	32.000
100210	Scaglie di laminazione				
100299	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
100899	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
110501	Zinco solido				
110599	Rifiuti non specificati altrimenti				
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi				
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi				
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi				
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi				
120113	Residui di saldatura				
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116				

120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120				
120199	Rifiuti non specificati altrimenti				
150104	Imballaggi metallici				
160116	Serbatoi per gas liquefatto				
160117	Metalli ferrosi				
160118	Metalli non ferrosi				
170401	Rame, bronzo, ottone				
170402	Alluminio				
170403	Piombo				
170404	Zinco				
170405	Ferro e acciaio				
170406	Stagno				
170407	Metalli misti				
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti				
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 170117				
191001	Rifiuti di ferro e aciaio				
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi				
191202	Metalli ferrosi				
191203	Metalli non ferrosi				
200140	Metallo				
150101	Imballaggi di carta e cartone	R13–R12	30	180	240
150105	Imballaggi compositi				
150106	Imballaggi in materiali misti				
191201	Carta e cartone				
200101	Carta e cartone				
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13–R12 D15			
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13–R12	60	180	60
150107	Imballaggi di vetro				
160120	Vetro				
170202	Vetro				
191205	Vetro				
200102	Vetro				
200307	Rifiuti ingombranti	R13–R12–R4 D15			
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13–R12	30	180	240
070213	Rifiuti plastici				
120105	Limatura e trucioli di materiale plastico				
150102	Imballaggi in plastica				
170203	Plastica				
191204	Plastica e gomma				
200139	Plastica				

2. il Gestore potrà accettare presso l'impianto i rifiuti di cui alla tabella A aventi le seguenti provenienze:
   a. i rifiuti urbani da centri di raccolta, raccolta differenziata, concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, da utenze domestiche se destinati al recupero, e per i rifiuti di cui all'art. 183, c. 1, lett. b-ter p.to 2) dalla attività di cui all'Allegato L-quinquies parte IV D.Lgs. 152/06;
   b. per gli altri rifiuti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani, da impianti di trattamento di rifiuti urbani e speciali e da privati;
3. relativamente all'**accettazione dei rifiuti** presso l'impianto, ad eccezione dei veicoli fuori uso, il Gestore entro 90 giorni dalla notifica dell'autorizzazione, dovrà mantenere

aggiornata e trasmettere alla Regione Umbria una procedura operativa contenente i seguenti elementi:

a. la verifica della certificazione analitica o altra documentazione idonea a caratterizzare il rifiuto in ingresso al fine di accertare la compatibilità dello stesso con le modalità di trattamento dell'impianto e con l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
b. i rifiuti classificabili con codici residuali "99" potranno essere accettati solo se al formulario di identificazione sarà allegata una scheda nella quale vengano descritti la tipologia, le caratteristiche del rifiuto ed il processo di provenienza;
c. la determinazione della massa dei rifiuti;
d. il controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
e. il controllo radiometrico, come previsto dal D.Lgs. 31.07.2020 n. 101;
f. garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione e di conservazione della stessa, utilizzo di database, registrazione delle movimentazioni) durante tutte le fasi di gestione svolte all'interno dell'insediamento. Le registrazioni dovranno essere preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso;
g. qualora il rifiuto conferito non risulti conforme, il carico dovrà essere respinto indicando le necessarie motivazioni sul formulario di trasporto e dovrà esserne data comunicazione a questa Autorità competente;

4. i rifiuti individuati con i CER 100299, 100899 e 120199 dovranno essere limitati esclusivamente ai cascami di lavorazione;
5. per la **verifica di radioattività** sui rifiuti metallici, sui rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, sui rifiuti di vetro in ingresso e sui EoW metallici, il Gestore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di gestione aziendale, basato su procedure e istruzioni tecniche scritte, approvate da un esperto qualificato per le parti di competenza, con le relative registrazioni, soggetto a periodica verifica da parte dell'esperto qualificato stesso, che attesta l'avvenuta sorveglianza sui singoli carichi anche se non di volta in volta. Nella procedura dovrà essere identificato il personale, adeguatamente formato, che effettua materialmente le misure di sorveglianza;
6. il Gestore dovrà gestire i veicoli fuori uso, di cui al D.Lgs. 209/03, secondo quanto previsto nella relazione tecnica e nella planimetria e con le modalità di seguito elencate:
   a. al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del Centro dovrà rilasciare al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione, conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A., entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo e dall'emissione del certificato di rottamazione, come stabilito dall'art. 5, comma 8 del citato decreto, ed al trattamento del veicolo;
   b. i veicoli fuori uso in ingresso dovranno essere sottoposti alla determinazione del peso;
   c. il Gestore dovrà effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza dello stesso secondo l'allegato I, punto 5 del D.Lgs. 209/03, anche nel caso in cui il veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
   d. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso, dovranno essere annotati dal titolare del centro nell'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
   e. il Gestore potrà effettuare il commercio, nel rispetto della vigente disposizione in materia, delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle attinenti alla sicurezza del veicolo stesso, individuate all'Allegato III del D.Lgs. 209/03. Il Gestore

dovrà garantire la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio;

f. il Gestore potrà cedere le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo solo agli esercenti attività di autoriparazione di cui alla L. 122/92 e s.m.i.;

7. il Gestore dovrà gestire i veicoli fuori uso disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto ai commi 4, 5, 7 e 8 del medesimo articolo;
8. **messa in riserva R13** – veicoli fuori uso: i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso le apposite aree di stoccaggio;
9. **operazione di recupero R12** – veicoli fuori uso: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di stoccaggio e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nelle aree preposte;
10. le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti obblighi:
    a. effettuazione le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
    b. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
    c. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
    d. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
    e. eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera d), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;
11. la **messa in sicurezza** del veicolo fuori uso dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
    a. rimozione degli accumulatori e conseguente stoccaggio nell'apposito contenitore. Nel caso in cui, durante la rimozione, si produca accidentalmente una fuoriuscita del liquido contenuto, il Gestore dovrà provvedere alla neutralizzazione dello stesso con idoneo materiale assorbente, che dovrà essere gestito secondo le procedure individuate dal D.Lgs. 152/06;
    b. rimozione di eventuali serbatoi di gas compresso e l'eventuale estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente;
    c. rimozione con preventiva neutralizzazione, o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag, secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 12216 del 12.08.2016;
    d. lo stoccaggio degli airbag, qualora rimossi e neutralizzati prima della rimozione, dovrà avvenire in adeguati contenitori. I rifiuti pirotecnici rimossi dai veicoli dovranno essere gestiti secondo le modalità stabilite dall'art. 8 commi 2 e 3 del Decreto n. 101 del 12.05.2016;
    e. prelievo dell'eventuale carburante e avvio a riuso;
    f. rimozione, con raccolta e deposito separati di olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento, acidi degli accumulatori e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso;
    g. lo **stoccaggio** degli oli, acidi, liquidi e fluidi derivanti dal veicolo fuori uso dovrà essere effettuato separatamente, in appositi contenitori fissi o mobili, che dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, valutati in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e dovranno essere dotati di sistemi di chiusura e di accessori atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

Per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, dovranno essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.
I **recipienti fissi e mobili** dovranno essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
I **serbatoi per i rifiuti liquidi** dovranno essere provvisti:

I. di una sigla di identificazione;
II. di sistemi di captazione degli eventuali sfiati che dovranno essere inviati ad apposito sistema di abbattimento;
III. di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi anti-traboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

I serbatoi potranno contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio.
Non dovranno essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra;

h. tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere adeguatamente etichettati, con indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
i. i serbatoi per rifiuti liquidi dovranno inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore. Il bacino dovrà essere impermeabilizzato, ed avere una pavimentazione con pendenza tale da far confluire eventuali liquidi sversati all'interno di un apposito pozzetto a tenuta;
j. rimozione e stoccaggio del filtro-olio, previa scolatura in apposito contenitore. L'olio scolato dovrà essere depositato con gli oli lubrificanti;
k. rimozione e stoccaggio di eventuali condensatori contenenti PCB;
l. rimozione, per quanto fattibile, di eventuali componenti identificati come contenenti mercurio;

12. l'attività di **demolizione** dei veicoli fuori uso dovrà essere effettuata secondo le seguenti fasi:
    a. smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso;
    b. rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo;
    c. rimozione del catalizzatore e successivo stoccaggio dello stesso all'interno di appositi contenitori, al fine di evitare la dispersione del materiale contenuto e quindi garantire la sicurezza degli operatori;
    d. rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
    e. rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenenti liquidi, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
    f. rimozione dei componenti di vetro;

g. rimozione degli pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

13. nel caso in cui, durante le operazioni di messa in sicurezza sopra elencate si producano accidentalmente fuoriuscite di liquidi, oli o fluidi, il Gestore provvederà alla neutralizzazione degli stessi, con idoneo materiale assorbente e al successivo stoccaggio del materiale contaminato in appositi contenitori di emergenza, tenuti allo scopo presso l'impianto;
14. è consentita, per il deposito del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento, la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
15. è vietato l'accatastamento delle carcasse, già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato, per altezze superiori a 5 metri;
16. i settori dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento potranno essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli, a condizione che gli stessi siano tenuti separati e che le pavimentazioni di detti settori abbiano le stesse caratteristiche di impermeabilità e di resistenza;
17. il Gestore potrà avviare le carcasse degli autoveicoli ad altri centri autorizzati per le operazioni di trattamento e demolizione, solo dopo l'avvenuta messa in sicurezza;
18. il Gestore dovrà adempiere agli obblighi previsti al comma 2-bis dell'art. 7 e al comma 3, art. 11 del D.Lgs. 209/03;
19. nell'eventualità che il Gestore riceva rifiuti contenenti PCB e PCT, dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente ed all'ARPA Umbria. Nella comunicazione dovranno essere indicate anche le tipologie e le quantità di rifiuti di cui trattasi, nonché il tenore di PCB e PCT e l'impianto successivo di destinazione. La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna al successivo impianto di destinazione;
20. il Gestore potrà effettuare le operazioni di **smaltimento e recupero**, indicate negli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività di seguito descritte:

Tabella B

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO	DESCRIZIONE
160103	Pneumatici fuori uso	R13–R12	R13: Messa in riserva con accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER. R12: Selezione e cernita del materiale - Riduzione volumetrica: − Selezione/cernita del materiale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di pneumatici (gomme macchine, da gomme muletti, ecc) per l'invio a recupero in maniera ottimale. Operazioni finalizzate a ottenere, in massima parte, frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di scarti non riutilizzabili destinati allo smaltimento. − Riduzione volumetrica: pressatura con pressa idraulica. Operazione eseguita se necessaria per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. I trattamenti R13 e R12 non comportano la variazione del codice EER del rifiuto.
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13–R12 D15	R13: Messa in riserva con accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione e cernita del materiale, attività manuale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di rifiuto per l'invio a recupero/smaltimento. Operazioni finalizzate a ottenere, in massima parte, frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di scarti non riutilizzabili destinati allo smaltimento. Entrambi i trattamenti R13 - R12 non comportano la variazione del Codice EER del rifiuto o la natura del rifiuto stesso D15: Deposito preliminare con accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER e per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.

160601*	Batterie al piombo	R13–R12	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice EER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. Per questa tipologia di rifiuti sia per i pericolosi che per i non pericolosi le operazioni svolte consisteranno in: R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER e medesima caratteristica di pericolo (se rifiuti pericolosi), per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione e cernita del materiale attività manuale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di batterie per l'invio a recupero in maniera ottimale. D15: Deposito preliminare con accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER e medesima caratteristica di pericolo per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. Le operazioni R13, R12 e D15 non comportano la variazione del codice EER del rifiuto.
160602*	Batterie al nichel-cadmio	R13–R12	
160603*	Batterie contenenti mercurio	R13–R12 D15	
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)	R13–R12	
160605	Altre batterie e accumulatori	R13–R12	
200134	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133	R13–R12	
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13–R12	
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13–R12	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice EER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. Per questa tipologia di rifiuti sia per i pericolosi che per i non pericolosi le operazioni svolte consisteranno in: R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER e medesima caratteristica di pericolo (se rifiuti pericolosi), per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione e cernita del materiale Attività manuale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di catalizzatori per l'invio a recupero in maniera ottimale. Entrambi i trattamenti R13 e R12 non comportano la variazione del codice EER del rifiuto.
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	R13–R12	
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R13–R12	
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R13–R12	
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminati, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13 D15	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice EER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. D15: Deposito preliminare con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER e medesima caratteristica di pericolo per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. Le operazioni R13 e D15 non comportano la variazione del codice EER del rifiuto.
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	R13 D15	
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13 D15	
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolose	R13 D15	
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	R13–R12–R4	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice EER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. Per questa tipologia di rifiuti le operazioni svolte consisteranno in: R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Smontaggio/Selezione/cernita del materiale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di materiali per l'invio a recupero in maniera ottimale. Operazioni finalizzate a ottenere, in massima parte, frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di scarti non riutilizzabili destinati allo smaltimento. Utilizzo di specifico macchinario per taglio dei motori elettrici e dei trasformatori e per l'estrazione degli avvolgimenti in rame da rotori e statori R4: recupero dei metalli o dei composti metallici nel rispetto delle prescrizioni nr. 21, 22, 23 e 24
160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alla voce 160215	R13– R12–R4	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135	R13–R12–R4	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13–R12	R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione / cernita del materiale/ lavorazione separazione rame da plastica. Attività manuale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di cavi per l'invio a

			recupero in maniera ottimale. Separazione con macchina spellacavi della parte in rame dalla parte in plastica e successivo invio a recupero (rame) e smaltimento/recupero (plastica) a impianti terzi.
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13–R12	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice EER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. Per queste tipologie di rifiuti le operazioni svolte consisteranno in: R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione/cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di legno per l'invio a recupero in maniera ottimale. Operazioni finalizzate Riduzione volumetrica: Taglio con cesoie o attrezzature manuali di pezzi ingombranti per le loro dimensioni e/o pressatura con pressa idraulica per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.
030199	Rifiuti non specificati altrimenti		
150103	Imballaggi in legno		
170201	Legno		
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206		
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137		
200201	Rifiuti biodegradabili		
100210	Rifiuti metallici	R13–R12–R4	Per queste tipologie di rifiuti le operazioni svolte consisteranno in: R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione/cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di metalli per l'invio a recupero in maniera ottimale. Riduzione volumetrica: Taglio con cesoie o attrezzature manuali di pezzi ingombranti per le loro dimensioni e/o pressatura con pressa idraulica. Operazioni eseguite se necessarie per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R4: recupero dei metalli o dei composti metallici nel rispetto delle prescrizioni nr. 21, 22, 23 e 24 (1)R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Lavorazione con separazione parte metallica da materiale isolante. Attività manuale e con mezzi meccanici per la suddivisione delle diverse tipologie di materiali per l'invio a recupero e/o smaltimento in maniera ottimale. R4: recupero dei metalli o dei composti metallici nel rispetto delle prescrizioni nr. 21, 22, 23 e 24
100210	Scaglie di laminazione		
100299	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)		
100899	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)		
110501	Zinco solido		
110599	Rifiuti non specificati altrimenti		
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi		
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi		
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi		
120113	Residui di saldatura		
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116		
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120		
120199	Rifiuti non specificati altrimenti		
150104	Imballaggi metallici		
160116	Serbatoi per gas liquefatto		
160117	Metalli ferrosi		
160118	Metalli non ferrosi		
170401	Rame, bronzo, ottone		
170402	Alluminio		
170403	Piombo		
170404	Zinco		
170405	Ferro e acciaio		
170406	Stagno		
170407	Metalli misti		
170604(1)	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti		
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 170117		
191001	Rifiuti di ferro e acciaio		
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		
191202	Metalli ferrosi		
191203	Metalli non ferrosi		
200140	Metallo		
150101	Imballaggi di carta e cartone	R13–R12	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice EER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER, per rendere più agevole la
150105	Imballaggi compositi		

150106	Imballaggi in materiali misti		movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione e cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di carta e cartone per l'invio a recupero in maniera ottimale. Riduzione volumetrica: Pressatura con pressa idraulica, operazione eseguita se necessario per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. Entrambe le operazioni, R13 - R12 non comportano la variazione del codice EER del rifiuto.
191201	Carta e cartone		
200101	Carta e cartone		
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13–R12 D15	R13: Messa in riserva con accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione e cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie Riduzione volumetrica: Pressatura con pressa idraulica, operazione eseguita se necessario per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. Entrambe le operazioni, R13 - R12, non comportano la variazione del codice EER del rifiuto. D15: Deposito preliminare con accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13–R12	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice EER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione e cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di vetro per l'invio a recupero in maniera ottimale. Entrambe le operazioni, R13 - R12, non comportano la variazione del codice EER del rifiuto.
150107	Imballaggi di vetro		
160120	Vetro		
170202	Vetro		
191205	Vetro		
200102	Vetro		
200307	Rifiuti ingombranti	R13–R12–R4 D15	Per questa tipologia di rifiuti le operazioni svolte consisteranno in: *a) Per rifiuti con materiali recuperabili metallici* R13: Messa in riserva R12: Smontaggio/Selezione/cernita del materiale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di materiali per l'invio a recupero in maniera ottimale. Operazioni finalizzate a ottenere, in massima parte, frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di scarti non riutilizzabili destinati allo smaltimento. R4: Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici nel rispetto delle prescrizioni nr. 21, 22, 23 e 24 *b) Per rifiuti con materiali recuperabili non metallici* R13: Messa in riserva con accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Smontaggio/Selezione/cernita del materiale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di materiali per l'invio a recupero in maniera ottimale. Riduzione volumetrica: taglio con cesoie di pezzi ingombranti per le loro dimensioni e/o pressatura con pressa idraulica. Operazioni eseguite se necessarie per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. Per questa tipologia di materiale potremmo avere che dopo il trattamento il rifiuto iniziale sia stato suddiviso in diverse frazioni di rifiuti recuperabili *c) Per rifiuti non recuperabili* D15: Deposito preliminare con accorpamento per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13–R12	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice EER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice EER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione/cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle
070213	Rifiuti plastici		
120105	Limatura e trucioli di materiale plastico		
150102	Imballaggi in plastica		
160119	Plastica		

170203	Plastica		diverse tipologie di plastiche per l'invio a recupero in maniera ottimale. Riduzione volumetrica: Pressatura con pressa idraulica, operazione eseguita se necessario per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. Entrambe le operazioni R13 - R12 non comportano la variazione del Codice EER del rifiuto.
191204	Plastica e gomma		
200139	Plastica		

21. **operazione di recupero R4** – rifiuti metallici: dovranno essere sottoposti a recupero. Non è ammessa la cessazione di qualifica di rifiuto nel passaggio produttore/altro detentore, senza che i rifiuti siano sottoposti alle procedure autorizzate;
22. al fine della **cessazione della qualifica di rifiuto** per i materiali metallici ottenuti dall'operazione di recupero R4, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, il Gestore dovrà effettuare l'attività di recupero rispettando le procedure e i criteri di seguito elencati:

Processi e tecniche di trattamento	**Scopo specifico a cui il materiale è destinato**	**Criteri di qualità ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto**
Attività svolte in conformità al: - Regolamento UE 333/2011 - Regolamento UE 715/2013	- Rottami di ferro e acciaio, di alluminio - Rottami di rame	- Procedure recupero rottami regolamento CE 333/11 - Procedure recupero rottami regolamento CE 715/13

23. qualora per i materiali di cui sopra, il Gestore non rispetti le procedure di cessazione della qualifica di rifiuto, gli stessi saranno assoggettati ai sensi del comma 5 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 alla disciplina della Parte IV dello stesso decreto;
24. è fatto obbligo al Gestore, in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto con **l'operazione di recupero R4,** di presentare all'Autorità Competente, prima dell'avvio della predetta operazione finalizzata all'ottenimento di rottami di rame, e di applicare il sistema di gestione secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 715/13. La mancata trasmissione e applicazione del sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dal sopra citato regolamento non consente al Gestore lo svolgimento dell'operazione di recupero R4 finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto per la specifica categoria di rifiuto;
25. **operazioni R13-D15** – RAEE pericolosi: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere gestiti nel rispetto delle aree previste nel layout impiantistico. I rifiuti non potranno subire alcun trattamento e/o cernita e dovranno essere inviati presso impianto terzi autorizzati;
26. **operazioni di recupero R13-R12** – RAEE non pericolosi: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere gestiti nel rispetto delle aree previste nel layout impiantistico, ed eventualmente sottoposti all'operazione di recupero R12. L'attività di recupero R12 dovrà consistere nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi in loco (solo parti metalliche) e/o presso altri impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente;
27. **operazioni di recupero R4** – RAEE non pericolosi: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere gestiti nel rispetto delle aree previste nel layout impiantistico. L'operazione di recupero R4 svolta esclusivamente per la frazione metallica, derivante dalle attività di disassemblaggio, dovrà rispettare le prescrizioni n. 21, 22, 23 e 24;
28. la gestione dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste nei punti 2 e 3 dell'Allegato VII del D.Lgs. 49/14;
29. l'impianto per la gestione dei RAEE dovrà rispettare i requisiti tecnici previsti nell'Allegato VIII del D.Ls. 49/14;
30. l'impianto per la gestione dei RAEE dovrà essere organizzato nel seguente modo:
    a. area di conferimento e di stoccaggio dei rifiuti in ingresso;
    b. area di disassemblaggio;
    c. area di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
    d. area di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;

e. area di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
f. area di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi a smaltimento;

31. durante le operazioni di carico e scarico dovranno essere adottati criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse, al fine di non subire danneggiamenti che passano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
32. i RAEE da sottoporre a recupero dovranno essere caratterizzati e separati per singola tipologia, al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento;
33. l'attività di stoccaggio dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al punto 3 dell'Allegato VII del D.Lgs. 49/14;
34. per lo stoccaggio delle apparecchiature dismesse dovranno essere adottate procedure per evitare l'accatastamento delle apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
35. nella gestione dei RAEE all'interno dell'impianto il Gestore dovrà:
    a. scegliere idonee apparecchiature di sollevamento;
    b. rimuovere eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
    c. assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili;
    d. utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
36. l'impianto dovrà essere dotato di adeguate bilance per misurare il peso dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
37. l'attività di disassemblaggio dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al punto 4 dell'allegato VII del D.Lgs. 49/14;
38. lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
39. il Gestore dovrà garantire, anche eventualmente avvalendosi di apposite procedure, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 49/14;
40. i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
41. il Gestore dovrà essere iscritto al Centro di coordinamento di cui all'art. 33 del D.Lgs. 49/14;
42. **modalità di stoccaggio:**
    a. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato per singolo codice EER, in appositi contenitori fissi o mobili, che dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, valutati in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e dovranno essere dotati di sistemi di chiusura e di accessori atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. Tali contenitori dovranno altresì riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi anti traboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello. Le manichette o i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi dovranno essere mantenute in perfetta efficienza;
    b. tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno riportare l'indicazione del rifiuto stoccato ed essere adeguatamente etichettati, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
    c. lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 settembre 2002 e s.m.i. in attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
    d. è fatto obbligo alla ditta di stoccare i rifiuti contenenti PCB e PCT solo all'interno di contenitori a tenuta stagna dotati di copertura di adeguata dimensione, idonei a raccogliere eventuali sversamenti in caso di rottura del trasformatore/condizionatore e fuoriuscita dell'olio contenente PCB;
    e. i rifiuti contenenti PCB devono essere stoccati separatamente dagli altri in contenitori atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto. Le aree di stoccaggio designate devono

essere opportunamente contrassegnate con apposita cartellonistica riportante codice CER e caratteristiche di pericolo;

f. i rifiuti contenenti PCB devono essere movimentati in modo tale da impedire ogni forma di contaminazione e devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire un'adeguata protezione contro le perdite, anche di lieve entità, o spandimenti di liquidi contenenti PCB;
g. è fatto obbligo al Gestore di comunicare annualmente alla Autorità Competente e ad ARPA Umbria, gli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB e PCT, autorizzati a ricevere i suddetti rifiuti. Nella suddetta comunicazione devono inoltre essere indicate la tipologia e la quantità dei rifiuti di cui trattasi, nonché il tenore di PCB e PCT;
h. è fatto obbligo al gestore di inviare allo smaltimento finale, entro 60 giorni dalla data del loro conferimento, i rifiuti contenenti PCB e PCT;
i. è fatto obbligo alla ditta di effettuare lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da batterie o accumulatori in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dai rifiuti e che dovranno essere neutralizzati in loco;
j. qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi sia effettuato in serbatoi e/o bacini fuori terra, questi dovranno essere dotati di un bacino di contenimento pari al volume del contenitore o in caso di più contenitori di capacità pari ad almeno il 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore. Il bacino dovrà essere impermeabilizzato, ed avere una pavimentazione con pendenza tale da far confluire eventuali liquidi sversati all'interno di un apposito pozzetto a tenuta;
k. se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
    - mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione;
    - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
    - dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

43. i rifiuti conferiti in R13 dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti conferiti in D15 e dai rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e da quelli gestiti in deposito temporaneo. La messa in riserva e il deposito preliminare dei rifiuti dovranno essere realizzate in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto e non comprometterne il successivo trattamento;
44. i rifiuti dovranno essere stoccati per categorie omogenee e dovranno essere contraddistinti dal relativo codice EER;
45. è fatto divieto di destinare i rifiuti conferiti per l'operazione D15 ad attività di recupero e i rifiuti conferiti per l'operazione R13 ad attività di smaltimento;
46. durante la gestione dei rifiuti, il Gestore dovrà effettuare un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee. Qualora presenti, le stesse dovranno essere tempestivamente inviate presso impianti autorizzati
47. durante le operazioni recupero la ditta dovrà adottare tutte le cautele al fine di contenere la formazione di polveri ed aerosol;
48. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere opportunamente distinti da quelli in ingresso all'impianto e caratterizzati al fine della corretta classificazione e inviati presso idonei impianti di smaltimento e/o recupero;
49. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere depositati secondo le seguenti modalità:
    a. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metricubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito non può avere durata superiore ad un anno;
    b. i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
    c. nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

50. i rifiuti prodotti, diversi da quelli di cui al punto 49, dovranno essere gestiti in deposito temporaneo, come definito all'art. 183, comma 1, lettera bb) della parte IV del D.Lgs. 152/06, secondo le modalità previste dall'art. 185-bis del medesimo decreto;
51. è fatto obbligo di conferire i rifiuti gestiti in messa in riserva ad imprese autorizzate alle operazioni di recupero. Il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito il conferimento di rifiuti ricevuti in R13 ad altri impianti in R13 per una sola volta ed ai soli fini delle operazioni da R1 a R12;
52. è fatto obbligo di conferire i rifiuti stoccati in deposito preliminare ad imprese autorizzate allo smaltimento, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio che effettuano unicamente l'operazione D15, ad eccezione se l'operazione D15 sia funzionale ad una successiva operazione da D1 a D14 effettuata presso il medesimo impianto di destinazione, purché ne sia data evidenza documentale;
53. i rifiuti dovranno essere opportunamente caratterizzati al fine della corretta classificazione e inviati presso impianti di smaltimento e/o recupero. Il Gestore dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento e/o recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
54. il Gestore dovrà effettuare durante lo scarico dei rifiuti, un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente smaltiti presso impianti autorizzati;
55. lo stoccaggio, la movimentazione e il recupero dei rifiuti dovranno avvenire in modo tale da evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;
56. è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06;
57. per i rifiuti conferiti direttamente da utenze domestiche il Gestore è tenuto a compilare con frequenza annuale la Scheda Impianti "Recupero" dell'applicativo O.R.So indicando i seguenti dati:
    a. Sezione RIFIUTI
    - quantità e tipologia dei rifiuti in ingresso nell'anno di riferimento;
    - quantità e tipologia dei rifiuti trattati nell'anno di riferimento e relativa operazione di trattamento;
    - quantità e tipologia dei rifiuti in uscita nell'anno di riferimento.

    b. Sezione SCHEDA ANNUALE
    - Rese di selezione
    - Recupero di materia

    c. Per i soli rifiuti in ingresso conferiti direttamente da utenze domestiche, l'informazione dovrà essere corredata di un file excel contenente le seguenti informazioni:
    - Anno
    - Codice Conferitore (contatore conferitori)
    - Comune Conferitore
    - Provincia Conferitore
    - Regione Conferitore
    - EER
    - Quantitativo (kg)
    - Operazione di gestione

Tabella 1 - Format per la trasmissione dei dati relativi ai conferimenti da utenze domestiche

ANNO	Codice Conferitore	Comune Conferitore	Provincia Conferitore	Regione Conferitore	EER	Quantitativo (kg)	Operazione di gestione

Si ricorda al Gestore che:

a. dovrà adempiere alle disposizioni previste dal Decreto 4 aprile 2023 n. 59 Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro

elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Si ricorda altresì al Gestore, fino all'operatività del regolamento di cui sopra di:

a. annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, secondo le modalità previste dall'articolo 190, comma 1, del D.Lgs 152/06 e dal Decreto del Ministero dell'ambiente del 148/98;
b. di controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/06 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del I febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea;
c. adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 70/94;

-S- scarichi acque reflue-

1. Per quanto riguarda **lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue con la presenza delle sostanze pericolose**: *Cadmio, Cromo totale, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Mercurio e Fenoli* di cui alla Tabella 5 della D.G.R. n. 627 del 07.05.2019, *Benzene, Nichel e composti, Piombo e composti* di cui alla Tabella 5/A della citata D.G.R. e *Cromo totale, Toulene, Xileni* di cui alla 5/B della medesima D.G.R., provenienti dall'insediamento produttivo, la ditta dovrà:
   a. rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006, per lo **scarico in pubblica fognatura**;
   b. le acque bianche non contaminate, provenienti dai tetti, coperture e pensiline, dovranno essere convogliate al collettore acque bianche;
   c. prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue di dilavamento provenienti dall'impianto di trattamento, se non già presente, dovrà essere installato idoneo misuratore di portata;
   d. il misuratore di portata, se non già presente, dovrà essere installato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e darne comunicazione ad Umbra Acque S.p.A. della data dell'installazione per procedere alla relativa sigillatura e messa a ruolo dello stesso; la comunicazione dovrà essere fatta a *autorizzazioni@pec.umbraacque.com*;
   e. effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento in un pozzetto dedicato e segnalato da idonee cartellonistica;
   f. rendere sempre accessibili e liberi da qualsiasi ostacolo che ne possano compromettere l'apertura e la lettura il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata;
   g. in nessun caso conseguire il rispetto dei valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
   h. effettuare autocontrolli con frequenza semestrale sui reflui immessi in pubblica fognatura ricercando i seguenti parametri: *COD, BOD_5, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Vegetali/Animali, Idrocarburi Totali, Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici azotati, Benzene, Nichel e composti, Piombo e composti, Toulene, Xileni;*
   i. Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovrà essere eseguito da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nell'autorizzazione di rinnovo;
   j. i referti analitici dovranno essere inviati all'Autorità competente e al Gestore del SII - autorizzazioni@pec.umbraacque.com;
   k. qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di ulteriori sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, nei termini stabiliti di

legge, richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose, come previsto all'art. 15, punto 1 della D.G.R. 627/2019;

l. mantenere sempre in perfetta efficienza e sottoporre a manutenzione e pulizia periodica i sistemi di trattamento delle acque reflue e reti fognarie, segnalando tempestivamente all'Autorità competente e ad Umbra Acque, eventuali anomalie;
m. in corrispondenza del punto di immissione o in altro punto idoneo prima dell'immissione in pubblica fognatura, si dovrà dotare di un sistema di chiusura a perfetta tenuta, da attivare nell'immediatezza in caso di incidenti ambientali e/o incendio al fine di impedire ad eventuali fluidi/acque di spegnimento di recapitare nel corso idrico. Dette acque dovranno essere raccolte, caratterizzate e smaltite in idoneo impianto di trattamento debitamente autorizzato;
n. qualora intenda effettuare una modifica al progetto autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio, richiedere all'Autorità competente una modifica dell'autorizzazione;
o. dare facoltà al Gestore del SII e agli organi di controllo di:
    I. effettuare sopralluoghi, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;
    II. effettuare campionamenti die reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, Allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06, che in caso di anomalie, darà comunicazione alle Autorità competenti per i provvedimenti di competenza;

2. di prendere atto dello scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici che in quanto assimilati agli scarichi di **acque reflue domestiche**, ai sensi della D.G.R. 627/2019 non necessita della dichiarazione di assimilazione e dell'autorizzazione allo scarico. Lo scarico dei predetti reflui dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    a. le acque nere prima dell'immissione nella pubblica fognatura dovranno essere trattate attraverso fossa Imhoff di adeguata capacità, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari;
    b. mantenere accessibili e ispezionabili l'impianto e i pozzetti di raccolta e di uscita ubicati rispettivamente a monte e a valle della fossa Imhoff;
    c. consentire ispezioni, verifiche e controlli in qualsiasi giorno agli Enti di controllo;
    d. asportare a mezzo di ditte autorizzate i rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto;
3. di stabilire che le prescrizioni del presente paragrafo potranno essere modificate a seguito:
    a. di emanazione di nuove disposizioni regionali/nazionali;
    b. dei risultati delle misure effettuate;
    c. di variazioni quali-quantitative delle materie prime e rifiuti utilizzati;
    d. del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

-E- emissioni in atmosfera-

1. per la **registrazione dei controlli analitici** alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, Il Gestore è tenuto alla corretta tenuta del registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/06, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20.01.1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto;
2. il Gestore ditta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di **contenimento delle emissioni diffuse;**
3. annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;
4. il **contenimento delle emissioni diffuse di polveri**, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante:
    a. adozione di velocità inferiori a 10 km/h per i mezzi impiegati per il trasporto all'interno dell'impianto;

b. utilizzo di automezzi datati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto de materiali polverulenti;
c. pulizia e spazzamento settimanale delle aree esterne. Tale attività dovrà risultare da un apposito registro nel quale dovranno essere annotate la data e l'ora di effettuazione della prescritta attività. Inoltre la ditta dovrà provvedere alla costante manutenzione della pavimentazione dell'area impiantistica;
d. mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzate alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
e. adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto durante le operazioni di scarico dei rifiuti;
f. utilizzo di cassoni scarrabili dotati di sistemi di sistemi di chiusura superiore per lo stoccaggio di rifiuti polverulenti;
g. attuazione di un'adeguata adeguata formazione del personale preposto allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti affinché tali attività avvengano in modo tale da ridurre al minimo la conseguente formazione di polveri;

5. ai fini della captazione ed abbattimento delle emissioni inquinanti provenienti dalle attività di saldatura e taglio ossiacetilenico, il gestore dovrà utilizzare un dispositivo, anche mobile, dotato di filtro assoluto HEPA con efficienza di filtrazione H13 (ex UNI EN 1822) o comunque superiore a 99,5%;
6. il dispositivo utilizzato per lo svuotamento e la messa in sicurezza dei serbatoi di GPL/metano di veicoli fuori uso di cui dovrà essere sottoposto a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con le procedure documentate e verificabili;
7. i motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali utilizzate nel sito produttivo, dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con procedure documentate e verificabili:
8. i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;
9. le operazioni di trattamento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione delle acque reflue di dilavamento, (e.s. disidratazione) e il successivo stoccaggio a monte dello smaltimento, dovranno essere condotte in modo da non dar luogo a molestie olfattive;
10. si evidenzia che nell'eventualità ci siano ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione residente nel territorio circostante l'impianto, il Gestore dovrà effettuare uno studio di impatto olfattivo, mediante simulazione di dispersione e definire eventuali misure di mitigazione, esplicitando la normativa tecnica di riferimento;
11. di stabilire che le prescrizioni del presente paragrafo potranno essere modificate a seguito:
    a. di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 comma 2 del D.Lgs. 152/06;
    b. di fissazione di valori da parte della Regione Umbria in applicazione dell'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06;
    c. di misurazioni effettuate;
    d. di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
    e. del manifestarsi di problemi igienico- sanitari;

-A- emissioni acustiche-

1. il Gestore in fase di esercizio dell'impianto, relativamente alle emissioni acustiche dovrà rispettare i **limiti assoluti e differenziali d'immissione** imposti dalla zonizzazione acustica locale e dalle disposizioni vigenti. I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere conservati presso l'azienda a disposizione degli Enti di controllo;
2. qualora si riscontrassero **superamenti dei valori limite** interessati, il Gestore dovrà mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.